Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 13 MARZO 1973:

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1973.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali, secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1973.

(3403-3404)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1973, n. **19.**

Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

Il nuovo stanziamento verrà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei proventi affluiti al capitolo 3647 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1972 ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, numero 1041.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — TANASSI — VALSECCHI — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 24 febbraio 1973, n. **20.**

Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1967, n. 1219, è elevata a lire 5.500 milioni.

La maggiore spesa di lire 2.500 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 850 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 850 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 24 febbraio 1973, n. **21**.

Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 1: E' sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge ».

Articolo 2: E' sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . . . L. 430

2) ispettore capo superiore, ispettore capo » 370

3) ispettore principale, ispettore . . . . » 320

4) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . . . . » 320

5) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di 1ª classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchinista t.m., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista . . . . » 250

6) rimanente personale . . . . » 210

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza, anche convenzionale.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore ».

Articolo 5: Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa ».

Articolo 8: Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendente-

mente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza ».

Articolo 10: Al punto *e*), dopo le parole « ... è obbligato a conseguire » è inserito un punto anzichè il punto e virgola.

Articolo 11: Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi seguenti:

« Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero.

Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del " diritto fisso " spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta ».

Articolo 13: E' sostituito dal seguente:

« *Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni.*

Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni ».

Articolo 14: La misura massima della speciale indennità mensile di cui al secondo comma è stabilita in lire 18.000.

Articolo 18: La misura di lire 26,50 relativa all'indennità chilometrica prevista al settimo comma è stabilita in lire 40.

Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800.

Articolo 19: Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate.

Articolo 22: La misura dell'indennità di cui al primo comma è stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma è stabilita in lire 40.

Articolo 52: Le misure del premio orario di presenza a bordo previste al punto *B*) in sostituzione dell'indennità di trasferta per il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile apportandovi un aumento percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate misure dell'indennità di missione di cui alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° novembre 1971.

Con la stessa decorrenza hanno efficacia gli adeguamenti del compenso per assenza dalla residenza di cui agli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Art. 3.

La spesa di complessive lire 23.450 milioni — di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 — e quella degli anni successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al predetto onere di lire 23.450 milioni, l'Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. 22.

Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verrà operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.

Art. 3.

Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 è concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilità rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attività aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso *una tantum* di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817, il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.

Art. 4.

La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 37 richiamato nel precedente articolo 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni — di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 — nonchè quella degli anni successivi graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilità recate dai capitoli di spesa numeri 101 e 1011 del proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973.

Al restante onere di lire 50.800 milioni l'Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

concernente la modificazione degli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

Articolo 37 del Capo VI

Il titolo del capo è sostituito dal seguente:

« TRATTAMENTI SPECIALI ».

Vengono aggiunti i seguenti commi:

« *C*) Soprassoldo per preparazione professionale ai neo assunti.

Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio e compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscano di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione ».

Articolo 38 del Capo VII

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« *A*) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Macchinista	L. 530
Aiuto macchinista	» 300
Macchinista T.M.	» 350
Aiuto macchinista T.M.	» 210

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

Articolo 45 del Capo VIII

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« *A*) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Capo treno	L. 430
Conduttore	» 280
Assistente viaggiante	» 230
Ausiliario viaggiante	» 210

Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante il premio è da corrispondere nella misura giornaliera di lire 860.

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

Articolo 52 del Capo IX

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« *A*) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Comandante e direttore di macchina	L. 975
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 830
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 730
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 450
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 380
Marinaio e ingrassatore	» 340
Carbonaio	» 300

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

Il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« *B*) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 145
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 135
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 125
Nostromo, capo motorista ed elettricista	» 100
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 95
Marinaio e ingrassatore	» 75
Carbonaio	» 60

C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 120
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 100
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 90
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 45
Marinaio e ingrassatore	» 35
Carbonaio	» 20 ».

L'ottavo comma è sostituito dai seguenti:

« All'ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti *B*) e *C*), viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma ».

Articolo 53 del Capo IX

E' sostitutito dal seguente:

« Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 9,20
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 7,80
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 7,00
Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpentiere, motorista ed elettricista	» 6,70
Marinaio e ingrassatore	» 5,50
Carbonaio	» 5,30 ».

Articolo 54 del Capo IX

E' sostituito dal seguente:

« Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 200
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 130
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 110
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 45
Marinaio e ingrassatore	» 35
Carbonaio	» 25

Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento ».

Articolo 65 del Capo X

E' sostituito dal seguente:

« *A*) I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale

stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.

B) Al personale di cui al precedente punto *A*) viene inoltre corrisposto per ogni giornata di presenza un compenso di lire 540 dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973. Detto compenso è maggiorato del 20 per cento per i dipendenti che osservano l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni ».

Articolo 66 del Capo X

E' sostituito dal seguente:

« Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle della aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima:

QUALIFICHE	Premio base Lire	Aliquota integrativa Minimo Lire	Aliquota integrativa Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO			
Direttore centrale di 1ª classe o direttore centrale dirigenti di servizio o consiglieri di amministrazione; direttore compartimentale di 1ª classe o direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria *A*	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1ª classe o direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria *B*	4.200	—	600
Direttore centrale di 1ª classe e direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600	370	1.000
Ispettore	1.400	370	1.000
PERSONALE DEGLI UFFICI			
Personale di concetto:			
Segretario superiore di 1ª classe Segretario tecnico superiore di 1ª classe Revisore superiore di 1ª classe Disegnatore superiore di 1ª classe	900	240	800
Segretario superiore Segretario tecnico superiore Revisore superiore Disegnatore superiore	780	190	700
Segretario Segretario tecnico Disegnatore Revisore capo a. p. Revisore principale a. p.	660	140	430

QUALIFICHE	Premio base Lire	Aliquota integrativa Minimo Lire	Aliquota integrativa Massimo Lire
Personale esecutivo			
Applicato capo			
Applicato stenodattilografo capo			
Applicato tecnico capo	400	70	300
Tecnico capo di radiologia			
Infermiere capo			
Applicato			
Applicato stenodattilografo			
Applicato tecnico	320	70	250
Tecnico di radiologia			
Infermiere			
Personale ausiliario			
Commesso capo	240	70	250
Commesso	200	70	250
Infermiere di 1ª classe a. p			
Infermiere a p	280	70	250

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

QUALIFICHE	Premio base Lire	Aliquota integrativa Minimo Lire	Aliquota integrativa Massimo Lire
Dirigenti delle stazioni:			
Movimentisti:			
Capo stazione sovr.	900	640	1 000
Capo stazione sup	780	540	800
Capo stazione	660	200	700
Gestionisti:			
Capo gestione sovr	900	300	600
Capo gestione sup	780	250	500
Capo gestione	660	140	450
Personale esecutivo delle stazioni			
Assistente capo di stazione	450	120	460
Assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	280	70	330
Manovratori			
Manovratore capo	580	190	400
1° manovratore	480	190	400
Manovratore	430	190	350
Deviatori			
Deviatore capo	580	170	350
1° deviatore	440	170	320
Deviatore	340	80	230
Gestori e ausiliari			
Gestore capo	450	150	350
Gestore di 1ª classe	320	100	300
Gestore	280	50	200
Ausiliario di fermata	200	50	200
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:			
Capo personale viaggiante sovr	900	440	600
Capo personale viaggiante sup	780	440	500
Capo personale viaggiante	660	140	500
Controllori viaggianti			
Controllore viaggiante sovr	900	250	600
Controllore viaggiante sup	780	180	500
Controllore viaggiante	660	140	450
Dirigenti dei depositi locomotive			
Capo deposito sovr	900	640	1 000
Capo deposito superiore	780	600	800
Capo deposito	660	540	800

QUALIFICHE	Premio base Lire	Aliquota integrativa Minimo Lire	Aliquota integrativa Massimo Lire
Dirigenti della linea:			
Capo tecnico sup. della linea	780	200	500
Capo tecnico della linea	660	200	450
Personale esecutivo della linea:			
Operaio special. dell'armam.	450	80	350
Operaio dell'armamento	340	80	250
Personale di vigilanza:			
Guardiano di prima classe	320	50	220
Guardiano	250	50	220
Dirigenti tecnici:			
Capo tecnico sovr.	900	300	950
Capo tecnico sup.	780	280	800
Capo tecnico	660	250	750
Operai, verificatori e tecnici I.E.:			
Verificatore	660	300	450
Tecnico I.E.	660	300	450
Operaio specializzato	460	180	430
Operaio qualificato	360	180	430
Autisti:			
Autista	400	150	300
Manovali:			
Capo squadra manovali	350	110	300
Manovale specializzato	280	70	300
Ausiliario di magazzino	280	70	300
Manovale	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di aliquota integrativa da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 12109 del 7 settembre 1971. L'importo della misura di aliquota integrativa è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il capo stazione e il capo stazione superiore va aggiunto all'aliquota integrativa spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Sull'importo per aliquota base di premio industriale liquidabile come sopra stabilito è concesso un aumento di lire 540 giornaliere a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 giornaliere dal 1° gennaio 1973 ».

Articolo 67 del Capo X

E' sostituito dal seguente:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo, compreso l'aumento previsto dall'ultimo comma dello articolo stesso, compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dello articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento. La stessa maggiorazione si applica all'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, con liquidazione semestrale. A tale fine non sono peraltro da computare le somme relative all'aumento giornaliero di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Blantyre (Malawi).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1966, registro n. 243, foglio n. 62, con il quale veniva istituita in Blantyre (Malawi) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Blantyre (Malawi) è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Registro n. 360, *foglio n.* 339

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972.

Distintivo di riconoscimento per ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 963 che istituisce presso il Ministero della marina mercantile la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 5 aprile 1971 ha approvato il modello di distintivo attinente le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria per la pesca marittima per il personale civile dell'amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile e per gli agenti giurati, incaricati della vigilanza sulla pesca;

Considerato che il distintivo anzidetto risulta di una parte superiore di colore azzurro per ufficiale e di colore bianco per agente, con sovrapposta la « legenda » ufficiale o agente di polizia giudiziaria per la pesca marittima e lo stemma della Repubblica italiana; e di una parte inferiore di colore verde bianco e rosso con sovrapposto al centro lo stemma delle Repubbliche marinare;

Ritenuto che occorre procedere all'approvazione del distintivo anzidetto;

Visti gli articoli 21 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 155 del regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 sulla disciplina della pesca marittima;

Decreta:

Il distintivo di riconoscimento per ufficiale e agente di polizia giudiziaria per la pesca marittima per il personale civile dell'amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile e per gli agenti giurati incaricati della vigilanza sulla pesca marittima è così stabilito:

— di una parte superiore di colore azzurro per ufficiale e di colore bianco per agente con sovrapposta la legenda « UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA PESCA MARITTIMA » e lo stemma della Repubblica italiana; e di una parte inferiore di colore verde bianco e rosso con sovrapposto al centro lo stemma delle repubbliche marinare. Il modello di tale distintivo e le relative dimensioni risultano dall'accluso allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Allegato al decreto ministeriale istitutivo del distintivo previsto dall'art 155 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963

Distintivo di riconoscimento per « Ufficiale o agente di polizia giudiziaria » per la pesca marittima

(1)

Avvertenza. — **UFFICIALE: fondo azzurro**

AGENTE: fondo bianco

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1972.

Chiusura delle operazioni liquidatorie ed approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con le modificazioni di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito in legge il 16 aprile 1936, n. 1089, concernente il conferimento della personalità giuridica al consorzio denominato « Istituto cotoniero italiano »;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 130 del 25 maggio 1965, con il quale l'Istituto cotoniero italiano è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria condotta dallo speciale ufficio di cui all'art. 1 della stessa legge n. 1404 del 1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto suddetto sono ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Istituto cotoniero italiano non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto cotoniero italiano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un avanzo di L. 109.497.913.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 109.497.913 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conto per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 170

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

ISTITUTO COTONIERO ITALIANO - I.C.I.
(*in liquidazione*)

Bilancio finale di liquidazione al 31 ottobre 1972

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate

Cassa e banche .	L.	101.009.122
Vaglia del Tesoro .	»	13.290.565
Crediti diversi .	»	20.696.246
Istituto per l'edilizia economica e popolare .	»	8.217.285
Riunione Adriatica di Sicurtà c/ assicurazione personale	»	257.974.400
Titoli	»	167.629.297
Mobili e impianti .	»	25.902.849
Rendite	»	84.640.273
	L.	679.360.037
Partite varie	L.	124.755.619

Passività estinte

Debiti diversi .	L.	6.105.809
Debiti tributari	»	16.695.438
Fondo liquidazione personale	»	257.974.400
Spese	»	289.086.477
	L.	569.862.124
Avanzo finale di liquidazione .	»	109.497.913
	L.	679.360.037
Partite varie	L.	124.755.619

Il capo dell'ufficio liquidazioni: DE TOMA

B) CONTO ECONOMICO

Disavanzo alla data delle consegne (22-6-1965) .			L.	71.803.906

Spese e perdite

Accertamento di maggiori debiti verso terzi	L.	5.728.000		
Accertamento di maggiori debiti verso il personale	»	64.563.600		
Accertamento di nuovi debiti tributari (R.M. C/2 - Imposta complementare - R.M. cat. B - Imposta Società - Tassa raccolta rifiuti solidi - Versamento I.G.E.)	»	5.658.974		
Rettifica fondo ammortamento mobili e impianti .	»	119.000		
			»	76.069.574
Insussistenza di attività:				
Accertamento di minori crediti verso terzi	L.	1.898.501		
Minore realizzo su vendita titoli	»	13.725.287		
Minore realizzo su vendita mobili e impianti	»	56.685.177		
			L.	72.308.965
Spese generali e per il personale .			»	289.086.477
			L.	509.268.922
Avanzo finale di liquidazione . .			»	109.497.913
			L.	618.766.835

Rendite e profitti

Insussistenze di passività:				
Accertamento di minori debiti verso terzi	L.	10.214		
Cancellazione fondo ammortamento mobili e impianti	»	61.009.314		
Cancellazione fondo oscillazione titoli	»	5.000.000		
Cancellazione c/Impegni speciali .	»	386.815.459		
			L.	452.834.987
Sopravvenienze attive:				
Accertamento maggiori crediti verso terzi	L.	79.890.387		
Maggiore realizzo vendita titoli . .	»	25.434		
Maggiore realizzo vendita mobili e impianti	»	1.375.754		
			»	81.291.575
Rendite:				
Interessi attivi su depositi di conto corrente	L.	26.364.051		
Interessi attivi su titoli	»	22.253.262		
Contributi doganali	»	36.003.755		
Varie	»	19.205		
			»	84.640.273
			L.	618.766.835

Il capo dell'uffico liquidazioni: DE TOMA

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di mutuo e di prestito che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 18 aprile 1972 n. 243883/58-G, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 191, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1972;

Considerato che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1973 della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi facendo ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1973:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contratti per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 9,25 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 9,05 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva dell'8,15 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,90 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Per i mutui di cui al punto sub *a*), i tassi come sopra fissati si applicano, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate a partire dal 1° gennaio 1973 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi massimi determinate per l'anno cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Le misure massime dei tassi e le relative modalità di applicazione di cui al presente decreto si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditti di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditti di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditti di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditti di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio

decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1973.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa DU, relativa all'assicurazione, a premio annuo crescente del 3,25 % dal secondo anno, di un capitale crescente dello stesso tasso, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 1° febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, stabilimenti di Monza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Philips, stabilimenti di Monza, con effetto dal 1° maggio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, stabilimenti di Monza, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. OPL. - Officine precisione Luserna, di Luserna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. OPL - Officine precisione Luserna, di Luserna (Torino), con effetto dal 29 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OPL - Officine precisione Luserna, di Luserna (Torino), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Nuoro ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/53/1, in data 23 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Nuoro e autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(1072)

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale Opera nazionale maternità ed infanzia di Pescara ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 900.8/II/60/3, in data 3 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale Opera nazionale maternità ed infanzia di Pescara è autorizzata ad istituire una scuola per vigilatrici d'infanzia con sede presso la propria Casa della madre e del bambino di Pescara.

(1190)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Mariani Augusta, nata a Milano il 21 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 13 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1073)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 19, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 28 agosto 1969, proposto da Billi Piero ed altri commercianti di Tortona avverso il decreto del 10 aprile 1969 con il quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato aveva accolto il ricorso prodotto dalla ditta Lugano Francesco contro il provvedimento del prefetto di Alessandria che aveva negato alla ditta medesima l'autorizzazione per l'apertura di un supermercato in Tortona.

(1160)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Macelleria allevatori nuorese », con sede in Nuoro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1973, la società cooperativa di produzione e lavoro « Macelleria allevatori nuorese », con sede in Nuoro, costituita per rogito Baldasserini in data 28 maggio 1966, repertorio n. 5439, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Mazzacrelli.

(1161)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Le Grazie », con sede in Ilbono

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1973, la società cooperativa agricola « Le Grazie », con sede in Ilbono (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 5 giugno 1960, rep. 14367, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Sebastiano Lampis.

(1162)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1972, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 96, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Provvidenza Gelsomina ved. Lenzi in data 11 aprile 1970, è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte accolto.

(993)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1972, registro n. 42, foglio n. 42, il ricorso straordinario proposto dal sig. Papari Cosimo, segretario principale della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, avverso l'addebito di lire 1.282.436 derivato dalla regolarizzazione della posizione economico-amministrativa coseguente alla nomina nei ruoli speciali transitori con effetto retroattivo, è parzialmente accolto nel senso che i maggiori assegni percetti dal 1° maggio 1948 al 16 giugno 1961 sono dichiarati irripetibili fermo restando il ricupero degli assegni riscossi per il periodo dal 17 al 30 giugno 1961 e delle ritenute previdenziali ed erariali dal 1° maggio 1948 al 30 giugno 1961.

(1071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.910.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivostesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.256.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.455.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.670.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.277.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.912.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3158)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.393.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3159)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 965.710.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.542.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3161)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.991.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3162)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.598.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3163)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.337.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3164)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.520.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3165)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Taurisano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.712.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.415.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3167)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.313.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3168)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.294.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3169)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Valdastico (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.298.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.119.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3171)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.065.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172)

Autorizzazione al comune di Vigonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Vigonovo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.273.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.387.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.081.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 496.583.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.892.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.853.933, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Donaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.120.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3152)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.403.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3151)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.474.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3154)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.916.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3155)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.297.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3156)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.057.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3153)

Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.088.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 22.267.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 413.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.159.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Fano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.922.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3192)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.335.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.679.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1973, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.027.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° settembre 1972 al 21 settembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1872/72, n. 1927/72 e n. 1968/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-9-72 al 7-9-72	Paesi terzi dall'8-9-72 al 14-9-72	Paesi terzi dal 15-9-72 al 21-9-72	SAMA e PTOM (1) dal 1°-9-72 al 7-9-72	SAMA e PTOM (1) dall'8-9-72 al 14-9-72	SAMA e PTOM (1) dal 15-9-72 al 21-9-72
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi .	4.675,00	4.675,00	4.530,00	2.421,25	2.421,25	2.341,25
	104	b. a grani lunghi	4.400,00	4.400,00	4.530,00	2.270,00	2.270,00	2.341,25
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	5.843,75	5.843,75	5.662,50	3.026,85	3.026,85	2.926,85
	111	b. a grani lunghi .	5.500,00	5.500,00	5.662,50	2.837,50	2.837,50	2.926,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.687,50	7.687,50	7.687,50	3.819,35	3.819,35	3.819,35
	117	b. a grani lunghi	10.890,60	10.704,35	10.972,50	5.582,50	5.480,00	5.627,50
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.187,50	8.187,50	8.187,50	4.070,60	4.070,60	4.070,60
	124	b. a grani lunghi	11.675,00	11.475,00	11.762,50	5.988,75	5.878,75	6.036,85
	127	C. rotture . .	2.468,75	2.381,25	2.381,25	1.220,60	1.172,50	1.172,50

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 22 settembre 1972 al 19 ottobre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2009/72, n. 2065/72, n. 2075/72, n. 2128/72 e n. 2176/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 22-9-72 al 5-10-72	Paesi terzi dal 6-10-72 al 12-10-72	Paesi terzi dal 13-10-72 al 19-10-72	SAMA e PTOM (1) dal 22-9-72 al 5-10-72	SAMA e PTOM (1) dal 6-10-72 al 12-10-72	SAMA e PTOM (1) dal 13-10-72 al 19-10-72
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi .	4.385,00	4.220,00	4.220,00	2.261,85	2.171,25	2.171,25
	104	b. a grani lunghi . .	4.480,00	4.415,00	4.340,00	2.313,75	2.278,10	2.236,85
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi .	5.481,25	5.275,00	5.275,00	2.827,50	2.713,75	2.713,75
	111	b. a grani lunghi	5.600,00	5.518,75	5.425,00	2.892,50	2.848,10	2.796,25
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi . . .	7.687,50	7.687,50	7.388,75	3.819,35	3.819,35	3.655,00
	117	b. a grani lunghi	10.809,35	10.721,85	10.721,85	5.537,50	5.489,35	5.489,35
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.187,50	8.187,50	7.868,75	4.070,60	4.070,60	3.895,00
	124	b. a grani lunghi	11.587,50	11.493,75	11.493,75	5.940,60	5 888,75	5.888,75
	127	C. rotture	2.381,25	2.237,50	2.237,50	1.172,50	1.093,10	1.093,10

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 20 ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2219/72 e n. 2261/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 20-10-72 al 26-10-72	Paesi terzi dal 27-10-72 al 31-10-72	SAMA e PTOM (1) dal 20-10-72 al 26-10-72	SAMA e PTOM (1) dal 27-10-72 al 31-10-72
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	101	a. a grani tondi	4.150,00	3.790,00	2.132,50	1.934,35
	104	b. a grani lunghi	4.435,00	4.435,00	2.289,35	2.289,35
		II. riso semigreggio:				
	107	a. a grani tondi	5.187,50	4.737,50	2.665,60	2.418,10
	111	b. a grani lunghi	5.543,75	5.543,75	2.861,85	2.861,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	114	a. a grani tondi	7.658,10	7.658,10	3.803,10	3.803,10
	117	b. a grani lunghi	10.721,85	10.622,50	5.489,35	5.435,00
		II. riso lavorato:				
	121	a. a grani tondi	8.156,25	8.156,25	4.053,10	4.053,10
	124	b. a grani lunghi	11.493,75	11.387,50	5.888,75	5.830,60
	127	C. rotture	2.237,50	1.662,50	1.093,10	776,85

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(377)

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 18 novembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1733/72, numero 2164/72, n. 2171/72 e n. 2236/72.

(in lire italiane per 100 kg. salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 gr. denominati «pulcini»	1.793,75 (per 100 unità)	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	8.056,25	zero
	07	II. anatre	10.906,25	zero
	11	III. oche	8.962,50	zero
	14	IV. tacchini	9.906,25	zero
	17	V. faraone	13.700,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	9.693,75	6.810,00 (c)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	11.506,25	6.810,00 (c)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %»	12.387,50	6.810,00 (c)
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	12.850,00	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	15.581,25	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (*segue*)		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	12.806,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	13.112,50	zero
	24	IV. tacchini	14.150,00	zero
	27	V. faraone	19.568,75	zero
		B. parti di volatili (diversi dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	28.825,00	zero (*d*)
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	12.387,50	6.810,00
	37	2. di anatre	15.581,25	zero
	41	3. di oche	13.112,50	zero
	44	4. di tacchini	14.150,00	zero
	47	5. di faraone	19.568,75	zero
	51	b. ali intere, anche senza la punta .	9.606,25	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali .	6.650,00	7.190,00
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	21.637,50	zero
	61	2. di tacchini	23.350,00	zero
	64	3. di altri volatili	18.987,50	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche .	19.012,50	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi .	11.318,75	5.125,00 e)
	74	bb. altri .	20.518,75	zero
	77	3. di altri volatili .	16.681,25	6.250,00
	81	f. altre .	28.825,00	zero
	84	C. frattaglie . .	6.650,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	102.450,00 (*a*)	zero
	04	B. altri .	17.000,00	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	11	C. grasso di volatili	17.737,50	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	07	B. grasso di volatili . . .	17.737,50 (*a*)	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*b*) .	36.956,25 (*a*)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*b*)	22.175,00 (*a*)	zero
	21	c. altre . . .	14.781,25 (*a*)	zero

(*a*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*b*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*d*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 19.690,00 per 100 kg.
(*e*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 27.190,00 per 100 kg.

(1202)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale numero 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2300/72, n. 2352/72, n. 2417/72 e n. 2453/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
della tariffa	della statistica		dall'1-11-1972 all'8-11-1972	dal 9-11-1972 al 17-11-1972	dal 18-11-1972 al 23-11-1972	dal 24-11-1972 dal 24-11-1972	dall'1-11-1972 all'8-11-1972	dal 9-11-1972 al 17-11-1972	dal 18-11-1972 al 23-11-1972	dal 24-11-1972 al 30-11-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	388,75(1)	416,85(1)	388,75(1	388,75(1)	313,75(1)	341,85(1)	313,75(1)	313,75(1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4.199,35	4.480,60	4.199,35	4 199,35	3.886,85	4.168,10	3.886,85	3.886,85
11.01-D	12	Farina di avena	4.226,25	4.226,25	4.226,25	4 226,25	3.913,75	3.913,75	3.913,75	3.913,75
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4 955,60	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	18	II. altra	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2 787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25
11.01-F	22	Farina di riso	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2 558,75	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	740,00	740,00	740,00	740,00	427,50	427,50	427,50	427,50
11.01-H	28	Farina di miglio	806,85	806,85	806,85	806,85	650,60	650,60	650,60	650,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2 568,10	2.411,85	2.411,85	2.411,85	2.411,85
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. Semole e semolini:								
	008	II. di segala	6.196,25	6.196,25	6.196,25	6 196,25	5.883,75	5.883,75	5.883,75	5.883,75
	012	III. di orzo	4.199,35	4.480,60	4.199,35	4 199,35	3.886,85	4.168,10	3.886,85	3.886,85
	015	IV. di avena	4.226,25	4.226,25	4.226,25	4 226,25	3.913,75	3.913,75	3.913,75	3.913,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-11-1972 all'8-11-1972	Paesi terzi dal 9-11-1972 al 17-11-1972	Paesi terzi dal 18-11-1972 al 23-11-1972	Paesi terzi dal 24-11-1972 al 30-11-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-11-1972 all'8-11-1972	SAMA, PTOM... dal 9-11-1972 al 17-11-1972	SAMA, PTOM... dal 18-11-1972 al 23-11-1972	SAMA, PTOM... dal 24-11-1972 al 30-11-1972
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	019	1. destinati alla industria della birra (2)	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	902,50	902,50	902,50	902,50
	023	2. altri	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	025	b. altri	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25
	028	VI. di riso	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
	032	VII. di grano saraceno	740,00	740,00	740,00	740,00	427,50	427,50	427,50	427,50
	035	VIII. di miglio	806,85	806,85	806,85	806,85	650,60	650,60	650,60	650,60
	038	IX. di sorgo	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.411,85	2.411,85	2.411,85	2.411,85
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	3.611,25	3.861,25	3.611,25	3.611,25	3.455,00	3.705,00	3.455,00	3.455,00
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.218,10	2.218,10	2.218,10	2.218,10
	049	bb. altra	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	3.913,75	3.913,75	3.913,75	3.913,75
	050	3. di grano saraceno	536,25	536,25	536,25	536,25	380,00	380,00	380,00	380,00
	051	4. di miglio	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.021,25	1.021,25	1.021,25	1.021,25
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	054	1. di orzo	3.611,25	3.861,25	3.611,25	3.611,25	3.455,00	3.705,00	3.455,00	3.455,00
	056	2. di avena	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	3.913,75	3.913,75	3.913,75	3.913,75
	057	3. di grano saraceno	536,25	536,25	536,25	536,25	380,00	380,00	380,00	380,00
	059	4. di miglio	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.021,25	1.021,25	1.021,25	1.021,25
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	3.801,25	3.801,25	3.801,25	3.801,25	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
	063	b. di segala	4.503,75	4.503,75	4.503,75	4.503,75	4.347,50	4.347,50	4.347,50	4.347,50
	064	c. di granturco	4.283,10	4.283,10	4.283,10	4.283,10	4.126,85	4.126,85	4.126,85	4.126,85
	066	d. di sorgo	3.939,35	3.939,35	3.939,35	3.939,35	3.783,10	3.783,10	3.783,10	3.783,10
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	4.541,25	4.541,25	4.541,25	4.541,25	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
	082	II. di segala	5.386,25	5.386,25	5.386,25	5.386,25	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-11-1972 all'8-11-1972	dal 9-11-1972 al 17-11-1972	dal 18-11-1972 al 23-11-1972	dal 24-11-1972 al 30-11-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-11-1972 all'8-11-1972	dal 9-11-1972 al 17-11-1972	dal 18-11-1972 al 23-11-1972	dal 24-11-1972 al 30-11-1972
11.02 (*segue*)	085	III. di orzo	5.711,25	6.101,85	5.711,25	5.711,25	5.398,75	5.789,35	5.398,75	5.398,75
	088	IV. di avena	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75	3.478,75
	092	V. di granturco	4.283,10	4.283,10	4.283,10	4.283,10	4.126,85	4.126,85	4.126,85	4.126,85
	095	VI. di grano saraceno	536,25	536,25	536,25	536,25	380,00	380,00	380,00	380,00
	098	VII. di miglio	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.021,25	1.021,25	1.021,25	1.021,25
	102	VIII. di sorgo	3.939,35	3.939,35	3.939,35	3.939,35	3.783,10	3.783,10	3.783,10	3.783,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	2.951,85	2.951,85	2.951,85	2.951,85	2.795,60	2.795,60	2.795,60	2.795,60
	110	II. di segala	3.490,60	3.490,60	3.490,60	3.490,60	3.334,35	3.334,35	3.334,35	3.334,35
	111	III. di orzo	2.358,75	2.518,10	2.358,75	2.358,75	2.202,50	2.361,85	2.202,50	2.202,50
	113	IV. di avena	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.218,10	2.218,10	2.218,10	2.218,10
	114	V. di granturco	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.787,50	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25
	116	VI. di grano saraceno	398,75	398,75	398,75	398,75	242,50	242,50	242,50	242,50
	117	VII. di miglio	806,85	806,85	806,85	806,85	650,60	650,60	650,60	650,60
	119	VIII. di sorgo	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.411,85	2.411,85	2.411,85	2.411,85
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	2.358,75	2.518,10	2.358,75	2.358,75	2.202,50	2.361,85	2.202,50	2.202,50
	127	2. di avena	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.374,35	2.218,10	2.218,10	2.218,10	2.218,10
	129	3. di grano saraceno	398,75	398,75	398,75	398,75	242,50	242,50	242,50	242,50
	130	4. di miglio	806,85	806,85	806,85	806,85	650,60	650,60	650,60	650,60
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	4.631,25	4.943,75	4.631,25	4.631,25	4.318,75	4.631,25	4.318,75	4.318,75
	133	2. di avena	4.661,25	4.661,25	4.661,25	4.661,25	4.348,75	4.348,75	4.348,75	4.348,75
	134	3. di grano saraceno	740,00	740,00	740,00	740,00	427,50	427,50	427,50	427,50
	136	4. di miglio	1.461,25	1.461,25	1.461,25	1.461,25	1.148,75	1.148,75	1.148,75	1.148,75
		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	5.245,60	5.245,60	5.245,60	5.245,60	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10
	139	b. di segala	6.196,25	6.196,25	6.196,25	6.196,25	5.883,75	5.883,75	5.883,75	5.883,75
	140	c. di granturco	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	141	d. di sorgo	4.568,10	5.568,10	4.568,10	4.568,10	4.255,60	4.255,60	4.255,60	4.255,60
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	4.391,85	4.391,85	4.391,85	4.391,85	4.079,35	4.079,35	4.079,35	4.079,35
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-11-1972 all'8-11-1972	Paesi terzi dal 9-11-1972 al 17-11-1972	Paesi terzi dal 18-11-1972 al 23-11-1972	Paesi terzi dal 24-11-1972 al 30-11-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-11-1972 all'8-11-1972	SAMA… dal 9-11-1972 al 17-11-1972	SAMA… dal 18-11-1972 al 23-11-1972	SAMA… dal 24-11-1972 al 30-11-1972
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	5.245,60	5.245,60	5.245,60	5.245,60	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10
	150	II. di segala	6.196,25	6.196,25	6.196,25	6.196,25	5.883,75	5.883,75	5.883,75	5.883,75
	153	III. di orzo	4.199,35	4.480,60	4.199,35	4.199,35	3.886,85	4.168,10	3.886,85	3.886,85
	156	IV. di avena	4.226,25	4.226,25	4.226,25	4.226,25	3.913,75	3.913,75	3.913,75	3.913,75
	159	V. di granturco	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.955,60	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	160	VI. di riso	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.558,75	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
	161	VII. di grano saraceno	740,00	740,00	740,00	740,00	427,50	427,50	427,50	427,50
	163	VIII. di miglio	806,85	806,85	806,85	806,85	650,60	650,60	650,60	650,60
	166	IX. di sorgo	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.568,10	2.411,85	2.411,85	2.411,85	2.411,85
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. fermi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.368,10	2.368,10	2.368,10	2.368,10	2.055,60	2.055,60	2.055,60	2.055,60
	175	II. altri	2.246,85	2.246,85	2.246,85	2.246,85	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:								
	01	A. denaturati	545,00	573,10	545,00	545,00	276,25	304,35	276,25	276,25
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.869,35	1.869,35	1.869,35	1.869,35	694,35	694,35	694,35	694,35
	12	II. non nominati	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.440,60	5.440,60	5.440,60	5.440,60	4.878,10	4.878,10	4.878,10	4.878,10
	04	b. altro	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.406,25	4.684,35	4.406,25	4.406,25	3.843,75	4.121,85	3.843,75	3.843,75
	14	b. non nominato	3.434,35	3.642,50	3.434,35	3.434,35	2.871,85	3.080,00	2.871,85	2.871,85
	21	B. torrefatto	3.909,35	4.151,85	3.909,35	3.909,35	3.346,85	3.589,35	3.346,85	3.346,85
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.869,35	1.869,35	1.869,35	1.869,35	806,85	806,85	806,85	806,85
	04	II. amido di riso	2.511,25	2.511,25	2.511,25	2.929,35	917,50	917,50	917,50	1.335,60

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-11-1972 all'8-11-1972	Paesi terzi dal 9-11-1972 al 17-11-1972	Paesi terzi dal 18-11-1972 al 23-11-1972	Paesi terzi dal 24-11-1972 al 30-11-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-11-1972 all'8-11-1972	SAMA, PTOM, ... dal 9-11-1972 al 17-11-1972	SAMA, PTOM, ... dal 18-11-1972 al 23-11-1972	SAMA, PTOM, ... dal 24-11-1972 al 30-11-1972
11.08 (*segue*)	07	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	14	IV. fecola di patate	1.869,35	1,869,35	1.869,35	1.869,35	806,85	806,85	806,85	806,85
	18	V. altri	1.869,35	1.869,35	1.869,35	1.869,35	403,75	403,75	403,75	403,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	03	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	09	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052.50
	06	b. altri	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35	806,85	806,85	806,85	806,85
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50
	09	b. non nominati	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35	806,85	806,85	806,85	806,85
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.052,50	6.052,50	6.052,50	6.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50
	12	II. altri	4.244,35	4.244,35	4.244,35	4.244,35	806,85	806,85	806,85	806,85
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-11-1972 all'8-11-1972	Paesi terzi dal 9-11-1972 al 17-11-1972	Paesi terzi dal 18-11-1972 al 23-11-1972	Paesi terzi dal 24-11-1972 al 30-11-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-11-1972 all'8-11-1972	SAMA, PTOM… dal 9-11-1972 al 17-11-1972	SAMA, PTOM… dal 18-11-1972 al 23-11-1972	SAMA, PTOM… dal 24-11-1972 al 30-11-1972
23.02 (*segue*)		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.196,85	1.196,85
	07	2. non nominati	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393.75	2.393,75
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	598,10	598,10	598,10	598,10	598,10	598,10	598,10	598,10
	14	b. altri	2.393,75	2.393,75	2,393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75	2.393,75
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	03	I. superiore a 40 %, in peso .	10.377,50	10.377,50	10.377,50	10.377,50	1.002,50	1.002.50	1.002,50	1.002,50

(1) L'ammontare del prelievo *non può essere superiore* all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972, con i quali sono stati banditi tre concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali;

Visti i propri decreti in data 22 maggio 1972 e 14 dicembre 1972, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice dei concorsi predetti e ne è stato sostituito un membro;

Considerato che alcuni candidati ai concorsi in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese e tedesco) prevista dai bandi di concorso;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione giudicatrice con la nomina di un esperto con qualifica di professore di ciascuna delle due lingue straniere innanzi indicate;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetti con decreti presidenziali 27 gennaio 1972, è integrata, per la valutazione della prova facoltativa di lingua straniera, come segue:

Giacopino prof. Stefano, per la lingua francese;

Martini prof.ssa Maria, ved. Meller, per la lingua tedesca.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione farà carico al capitolo 1081 del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1973

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 315

(2562)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti i decreti del medico provinciale di Como numeri 716 e 717 del 14 febbraio 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 3 marzo 1972 con i quali rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1366 del 22 marzo 1971 per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1970, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di: Lurate Caccivio - Olginate, e delle condotte mediche consorziali di Porlezza, Claino con Osteno; Albese con Cassano, Lipomo, Tavernerio, S. Fedele Intelvi, Blessagno, Pigra;

Atteso che i candidati dott. Aldo Maurelli, Sergio Marzari, Renzo Ripoli, Virginio Santelli, Gino Valle hanno rinunciato, rispettivamente, alle condotte mediche di Lurate Caccivio ed Olginate, alle condotte mediche consorziali di Porlezza, Claino con Osteno; Albese con Cassano, Lipomo; Tavernerio; S. Fedele Intelvi, Blessagno, Pigra;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotte indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Sassi Giovanni: condotta medica di Lurate Caccivio;

Martini Ottaviano: condotta medica di Olginate;

Valle Gino: condotta medica consorziale di Porlezza Claino con Osteno;

Iorno Alfonso: condotta medica consorziale di Albese con Cassano - Lipomo - Tavernerio.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Milano, addì 24 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

(1116)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria n. 1831 in data 18 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 1° agosto 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il telegramma n. 300.VIII.1738.II.2.C. del 29 gennaio 1973, con il quale il Ministero della sanità essendo il dott. Antonino Lopes, direttore generale (nominato componente della predetta commissione) impedito a partecipare alle riunioni, designa in sostituzione il medico provinciale capo prof. Alberto Stoppani;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione del direttore generale dott. Antonino Lopes, è nominato quale componente della commissione di cui in premessa il prof. Alberto Stoppani, medico provinciale capo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 gennaio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(1293)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria n. 1831 in data 18 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 1° agosto 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il telegramma n. 300.VIII.1736.II.2.C. del 27 gennaio 1973, con il quale il Ministero della sanità, essendo il dott. Pietro Moro, direttore generale (nominato presidente della predetta commissione) impedito a partecipare alle riunioni, designa in sostituzione l'ispettore generale dott. Claudio Di Rocco;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione del direttore generale dott. Pietro Moro, è nominato quale presidente della commissione di cui in premessa il dott. Claudio Di Rocco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 29 gennaio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(1291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7273 prot. n. 64 in data 15 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee a pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643 prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970;

Visto il proprio decreto n. 65 prot. n. 7279 in data 15 novembre 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di S. Agata Bolognese, ostetrica Monari Luciana ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto che l'ostetrica Pedrazzi Adalgisa ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di S. Agata Bolognese è assegnata all'ostetrica Pedrazzi Adalgisa.

Bologna, addì 24 gennaio 1973

Il medico provinciale: TANAS

(1292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 802 in data 20 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici di Avellino e dei comuni interessati, nonchè quella del Ministero della sanità e della prefettura di Avellino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968, bandito col precedente decreto n. 802, in data 20 febbraio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Giani dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Carlizza dott.ssa Anna, medico provinciale del Ministero della sanità;

Iannicelli dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Avellino;

Malzoni dott. Carmine, specialista in ostetricia e ginecologia;

Rotondi Aufiero dott. Giuseppe, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;

Raia Petretta, ostetrica condotta di Ospedaletto d'Alpinolo.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gli esami si svolgeranno in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 16 gennaio 1973

Il Medico provinciale f.f.

(1120)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2651 in data 1° ottobre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici di Avellino e dei comuni interessati, nonchè quella del Ministero della sanità e della prefettura di Avellino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265; il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1970, bandito con precedente decreto 2651 del 1° ottobre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marconi dott. Maurizio, medico provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Tufano prof. Antonio, primario chirurgo dell'ente ospedaliero di Avellino;

Rambaldi prof. Mario, primario medico dell'ente ospedaliero di Avellino;

Pisani dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Avellino;

Penta dott. Leonardo, medico condotto di Mirabella Eclano.

Segretario:

Lucadamo dott. Luciano, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove d'esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 15 gennaio 1973

Il Medico provinciale f.f.

(1119)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7485/36 del 22 dicembre 1971 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di:

1) Albano (in consorzio con il comune di Ariccia);

2) Genazzano (in consorzio con i comuni di Cave e Rocca di Cave);

3) Manziana (in consorzio con i comuni di Canale Monterano ed Oriolo Romano);

Visto il proprio decreto n. 6537/36 del 18 settembre 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Benedetti Alfonso	punti	77,685
2. Valente Enrico	»	66,490
3. Clarioni Marcello	»	65,870
4. Santetti Pietro	»	61,355
5. Perica Adalberto	»	59,675
6. Ceci Arcangelo	»	58,500
7. Peretti Prospero	»	51,770
8. Ciocchetti Mario	»	50
9. Travaglini Pasquale Carmine	»	48,500
10. Cardoni Claudio	»	48
11. Tosi Giovanni	»	47
12. Di Ermenegildo Guido	»	46
13. Giorgioni Adriano	»	42

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 19 gennaio 1973

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 327/36 del 19 gennaio 1973 con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto nei comuni di:

Albano (in consorzio con il comune di Ariccia);

Genazzano (in consorzio con i comuni di Cave e Rocca di Cave);

Manziana (in consorzio con i comuni di Canale Monterano ed Oriolo Romano);

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Benedetti Alfonso: Albano (e consorziati);

2) Valente Enrico: Genazzano (e consorziati);

3) Clarioni Marcello: Manziana (e consorziati).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 19 gennaio 1973

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(1121)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.